

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/163 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2018****che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura AD»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») concernente le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.
- (2) Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura AS»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento antisovvenzioni») relativo alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della RPC, in seguito a una denuncia presentata il 31 agosto 2017 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») in entrambi i procedimenti è costituito da pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della RPC, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (4) Il denunciante ha presentato le domande di registrazione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, rispettivamente il 19 agosto 2017 e il 5 ottobre 2017. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (5) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GU C 264 dell'11.8.2017, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU C 346 del 14.10.2017, pag. 9.

- (6) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping e di sovvenzione. L'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole, difficilmente rimediabile, a causa delle importazioni a basso prezzo.
- (7) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (8) Per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping, la Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
- (9) Per quanto riguarda la parte della domanda relativa alle sovvenzioni, la Commissione ha verificato se vi fossero circostanze gravi in cui, per il prodotto sovvenzionato in questione, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili e se fosse necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

- (10) Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova sul valore normale, basato sul costo di produzione totale maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento.
- (11) Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping pari ad almeno il 74 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori ricorrono a pratiche di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del presunto pregiudizio.
- (12) Tali informazioni erano contenute nell'avviso di apertura dell'11 agosto 2017 relativo al presente procedimento. Attraverso la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati al più tardi in quel momento delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. Essa ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.2. Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

- (13) Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato del 14,3 % nel periodo compreso tra aprile e settembre 2017 rispetto al volume delle importazioni dello stesso periodo del 2016. In linea con le recenti conclusioni di altre inchieste⁽¹⁾, la Commissione ha ritenuto che tale aumento delle importazioni fosse sostanziale.
- (14) La Commissione ha quindi concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.3. Altre circostanze

- (15) Nella denuncia e nella domanda di registrazione il denunciante ha incluso anche elementi di prova sufficienti della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni. Secondo le statistiche di Eurostat pubblicamente disponibili, il valore unitario delle importazioni dalla RPC era inferiore del 38 % nel periodo tra aprile e settembre 2017 rispetto alle importazioni originarie di altri paesi. Si tratta di un valore particolarmente basso per un'industria sensibile al prezzo come quella dei pneumatici.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104) (considerando 9, che indica un aumento del 24 %); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23) (considerando 7, che indica un aumento del 15 %).

- (16) Alla luce della loro collocazione nel tempo, del loro volume e di altre circostanze (come il calo delle vendite, del fatturato, dell'occupazione e dei profitti dell'industria dell'Unione, in particolare nel segmento inferiore del mercato) è probabile che le importazioni in dumping possano compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non siano applicati con effetto retroattivo. Data l'apertura degli attuali procedimenti, è inoltre ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione delle misure provvisorie e che gli importatori potrebbero rapidamente accumulare scorte.
- (17) In tali circostanze la Commissione ha concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.4. Un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto oggetto di sovvenzioni

- (18) Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, in particolare, nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse nonché nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Vi sono compresi, ad esempio, elementi di prova riguardanti l'esistenza di vari sussidi, prestiti agevolati e crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione; la fornitura da parte della pubblica amministrazione di terreni, energia, acqua e materie prime per la produzione del prodotto in esame; sgravi e esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione e sgravi e esenzioni dall'IVA.
- (19) Tali misure costituiscono presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili.
- (20) Pertanto, gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.
- (21) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova concernenti il prezzo e il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo che va dal 2013 al 2016. Le prove disponibili dimostrano in particolare che gli esportatori cinesi hanno quasi raddoppiato il volume del prodotto in esame importato nell'Unione, da 2,3 a 4,4 milioni di unità (+ 2,1 milioni di unità), il che ha dato luogo a un forte aumento della quota di mercato, salita dal 13,2 % al 20,9 %. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto un'incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò ha una notevole incidenza negativa sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni relative alla registrazione, che sono sostenuti da dati di Eurostat pubblicamente disponibili.
- (22) Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. È improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione, dopo essersi abituati ai prezzi notevolmente inferiori dei concorrenti cinesi, accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile. Inoltre l'attività di rigenerazione dell'industria dell'Unione può diventare insostenibile e difficile da riprendere se la sua base viene erosa da continue importazioni a basso prezzo di pneumatici nuovi provenienti dalla Cina.

3.5. Esclusione della reiterazione del pregiudizio

- (23) Infine, visti i dati indicati al considerando 21 e le considerazioni espresse al considerando 22, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

4. PROCEDURA

- (24) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

- (25) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (26) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (27) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
- (28) Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 74-152 % e il margine di vendita sottocosto (*underselling*) raggiungerebbe il 26-37 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire il 26-37 % *ad valorem* sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.
- (29) Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, la vendita sottocosto rappresenta il 26-37 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 26-37 % *ad valorem* sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (30) I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) ed originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
